

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME  
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **98**

**COPIA**

Cat. 5 Cl. 1 Fasc. 1

Prot. n. 0011044 del 31/05/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 137/95 R.G.N.R. - 879/10 R.G.APP.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di MAGGIO, alle ore 14,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Brunori Sara	Sindaco	Assente
2)	Garuti Giampiero	Vice Sindaco	Presente
3)	Dalfiume Sauro	Assessore	Presente
4)	Baldazzi Cristina	Assessore	Assente
5)	Bellavia Roberta	Assessore	Presente
6)	Montebugnoli Stelio	Assessore	Presente
7)	Tinti Fausto	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Vice Sindaco GIAMPIERO GARUTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero delle Finanze del 5.8.1994, la Cassa di Risparmio in Bologna era stata nominata concessionaria del Servizio di riscossione tributi per l'ambito territoriale della Provincia di Bologna e quindi era competente a riscuotere, oltre alle entrate tributarie del Comune, anche quelle patrimoniali ed assimilate;
- nel 1997 venne notificato al Comune di Castel San Pietro Terme (prot. n. 24499 del 19.12.1997), in qualità di parte offesa, l'avviso di fissazione di un'udienza preliminare relativa ad un procedimento penale contro alcuni ufficiali di riscossione e dirigenti della Cassa di Risparmio in Bologna;
- nel 1998 venne notificato al Comune (prot. n. 14460 del 6.8.1998) il decreto che disponeva il rinvio a giudizio degli stessi, per i reati ad essi contestati, per il periodo 1.1.1992-30.04.1995, che riguardavano la falsa attestazione di aver posto in essere la procedura di irreperibilità di contribuenti o che l'esecuzione sui beni degli stessi era stata infruttuosa, configurando pertanto l'ipotesi di falsità ideologica in atto pubblico e truffa aggravata;
- con precedenti provvedimenti l'Amministrazione aveva disposto il rimborso, a favore della concessionaria e dietro sua richiesta, delle quote di tributi inesigibili nonché la cancellazione di una quota di altre entrate comunali relative a somme non riscosse dal concessionario (ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 43/1998) e che pertanto, a fronte del rinvio a giudizio degli imputati, con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 31.3.1999, il Comune decise di costituirsi parte civile nel suddetto giudizio penale, al fine di ottenere la restituzione ed il risarcimento del danno relativamente alle somme di cui sopra, rimborsate o non riscosse, riferite ad accertamenti che fossero risultati falsi;
- negli anni 1999-2000 la Corte dei Conti richiese ai diversi Comuni interessati, tra cui il Comune di Castel San Pietro Terme, ampia documentazione in ordine all'ipotesi di danno erariale scaturente dai fatti emersi nel procedimento penale suddetto a carico dei dipendenti del Concessionario di riscossione dei tributi, chiedendo anche copia dell'eventuale atto di costituzione di parte civile dell'Ente;
- in seguito a notificazione di un ulteriore avviso di fissazione di udienza preliminare (prot. n. 24145 del 5.11.2003) relativamente ad altro procedimento penale e successivo rinvio a giudizio, notificato al Comune di Castel San Pietro Terme quale parte offesa dal reato (prot. n. 25617 del 25.11.2003), nei confronti di altri funzionari e dirigenti della CARISBO, per le medesime ipotesi di reato, con deliberazione n. 156 del 28.9.2004 la Giunta Comunale decise di costituirsi parte civile anche in tale procedimento penale, per le medesime motivazioni già esplicitate nella precedente deliberazione;
- con entrambe le deliberazioni n. 110 del 31.3.1999 e n. 156 del 28.9.2004, venne affidato l'incarico di assistenza legale nei procedimenti penali all'Avv. Vittorio Italo Di Nardo, con studio legale in Bologna, via dell'Orso n. 10, che rappresentava contestualmente anche i Comuni di Ozzano dell'Emilia, Anzola dell'Emilia, Monghidoro e Monterenzio, mentre con successive determinazioni venivano assunti i necessari impegni per le spese legali;

### DATO ATTO CHE:

- il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nel procedimento n. 1752/04 e riuniti R.G. Dibattimento.- n. 137/95 R.G. Notizie di reato e altri, ha emesso la sentenza n. 2503 del 18.09.2008, depositata in cancelleria il 31.07.2009, ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 27552/05.01.01 del 20.11.2009, a seguito trasmissione da parte dello Studio Legale Di Nardo;

- il Tribunale ha condannato alcuni imputati, unitamente ai responsabili civili Cardine Banca spa (ora Intesa San Paolo) e Gerico spa (ora Equitalia Polis spa), in solido, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore delle parti civili costituite (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate di Bologna, Comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Anzola dell'Emilia, Monterenzio, Monghidoro, Imola), riconoscendo peraltro anche il diritto ad un risarcimento per il danno non patrimoniale, ed alla refusione delle spese legali liquidate dal giudice in sentenza, pur senza riconoscere alle parti civili l'assegnazione di provvisionale;
- avverso tale sentenza hanno proposto appello gli imputati, come risulta da comunicazione pervenuta dallo Studio Legale Di Nardo ed acquisita al protocollo del Comune al n. 5926/05.01.01 del 22.03.2014;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'Avv. Vittorio Italo Di Nardo è deceduto nel 2011 ma che, tuttavia, lo Studio Legale Di Nardo si è reso disponibile a supportare i Comuni già rappresentanti dall'Avvocato nella presente fase processuale;
- in merito alla costituzione di parte civile nel giudizio di appello (n. 137/95 R.G.N.R. - 879/10 R.G.App.) è stato pertanto richiesto il parere dell'Avv. F. Christian Di Nardo, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 9830/05.01.01 in data 16:05.2014;
- allo stato attuale, al di là delle eventuali prescrizioni pronunciabili per gli imputati in termini di pene detentive, l'interesse dei Comuni riguarda il mantenimento del positivo risultato raggiunto relativamente alle statuizioni civili pronunciate nella sentenza di primo grado, che risulta il presupposto per poter agire successivamente in sede civile;
- risulta pertanto opportuno costituirsi come parte civile anche nel giudizio di appello, al fine di difendere ciò che è stato già acquisito in primo grado;

#### ATTESO CHE:

- per la costituzione di parte civile nel procedimento penale dinanzi alla Corte di Appello è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale;
- nell'ambito dell'Amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali dovendosi, pertanto, ricorrere obbligatoriamente ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale;

RITENUTO di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, l'individuazione del legale e la conseguente assunzione dell'impegno a copertura delle spese legali che, sulla base dell'istruttoria posta in essere dallo stesso Servizio Contratti, possono preventivarsi in complessivi € 3.616,08;

Dato atto che le spese legali trovano copertura sul capitolo 1840-245 "Incarichi legali" del Bilancio 2014;

Visto il provvedimento della Giunta Comunale numero 85 del 12.05.2014 immediatamente eseguibile, con il quale si provvedeva alla deliberazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014;

Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1.** per quanto specificato in premessa, di autorizzare il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme a costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 137/95 R.G.N.R. - 879/10 R.G.App., in rappresentanza del Comune medesimo, davanti alla Corte di Appello di Bologna, al fine di tutelare la posizione dell'Ente ed ottenere la conferma delle statuizioni civili pronunciate nella sentenza di primo grado;
- 2.** di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, l'individuazione del legale e la conseguente assunzione dell'impegno di spesa, per un importo complessivo presunto di euro €, 3.616,08 sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio medesimo, che trova copertura sul cap.1840-245 "Incarichi legali" del bilancio 2014;
- 3.** di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**  
**Area Direzione Generale**  
**Servizio Contratti e Affari Legali**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO  
DI BOLOGNA IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 137/95 R.G.N.R. -  
879/10 R.G.APP.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.*

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, \_\_23/05/2014\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Antonio Caravita)

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.*

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Li, \_\_23/05/2014\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
(Dott. Antonio Caravita)

---

**COPIA**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Giampiero Garuti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 31/05/2014

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 31/05/2014

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

\_\_\_\_\_

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il \_\_\_\_\_ .

Il Funzionario

\_\_\_\_\_